

**FAQ Regole tecniche:
“Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle
Piattaforme di approvvigionamento digitale”**

Pubbligate con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023

Sommario

1. Quesiti generali: definizioni e interoperabilità.....	4
2. Certificazione e dichiarazione di conformità	7
3. Requisiti funzionali classe 2a	11
4. Requisiti funzionali classe 2b	13
5. Requisiti funzionali classe 3.....	16
6. Piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie	17

Definizioni

Nel presente documento si intende per:

- Codice:** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che recepisce le direttive europee del 2014;
- CAD:** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- SA:** la Stazione appaltante e, ove applicabile in base al Codice, l'ente concedente;
- BDNCP:** la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-bis del CAD;
- PDND:** la Piattaforma digitale nazionale dei dati, di cui all'articolo 50-ter del CAD.
- Piattaforma:** Piattaforma di approvvigionamento digitale (v. art. 25 del Codice).
- INT-PDND:** il documento “[Modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale](#)” predisposto da AGID in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e ANAC.

1. Quesiti generali: definizioni e interoperabilità

- 1.1 Non sono chiare le definizioni di Titolare e Gestore e i relativi ruoli. È possibile avere degli esempi?

È opportuno innanzi tutto sottolineare che le definizioni delle Regole tecniche hanno validità nell'ambito delle Regole stesse e sono quindi finalizzate al processo di certificazione dei prodotti e di dichiarazione di conformità delle Piattaforme. Non vi sono pertanto implicazioni rispetto all'organizzazione interna dei vari attori che sviluppano, gestiscono e utilizzano le Piattaforme o ad aspetti estranei alle Regole, quali la proprietà del codice.

Nello specifico, il Titolare è il soggetto che richiede la certificazione di uno o più componenti di Piattaforma e si impegna a mantenere tali componenti conformi a quanto stabilisce il Codice, anche incaricando altri soggetti.

Il Gestore è il soggetto che integra uno o più componenti certificati per realizzare una specifica istanza di Piattaforma. Il Gestore emette la dichiarazione di conformità ed è responsabile della gestione in esercizio della Piattaforma. Pertanto, il Gestore assicura che eventuali aggiornamenti della istanza di Piattaforma non violino i presupposti della dichiarazione di conformità.

Se Titolare e Gestore sono il medesimo soggetto giuridico, le regole tecniche richiedono che sia garantita una separazione organizzativa interna che consenta di attribuire ai ruoli di Gestore e Titolare le relative responsabilità. Come buone pratiche, si può far riferimento ai controlli ISO/IEC 27002, nello specifico quelli organizzativi, in particolare alla separazione dei compiti, e a quelli tecnologici, in particolare la separazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione.

Salvo il caso di coincidenza tra Titolare e Gestore nel medesimo soggetto giuridico, solo il Gestore può aderire alla PDND, pertanto, come indicato nel documento INT-PDND, è necessario che un Titolare incarichi un Gestore (Gestore incaricato) per effettuare i test di Classe 3 sul componente software da certificare, previa adesione alla PDND.

Seguono alcuni esempi, non esaustivi, col fine di chiarire le definizioni di Titolare e Gestore:

- a) *Un operatore di mercato è Titolare di uno o più componenti/prodotti che ha sviluppato, che commercializza e che intende certificare:*
- *compila la checklist per i requisiti di Classe 2 e invia ad AGID la domanda di certificazione per ogni componente da certificare;*
 - *incarica un Gestore (Gestore incaricato) ad effettuare i test di Classe 3 nell'ambiente di collaudo della PDND, previa adesione, se necessario;*
 - *se i test di Classe 3 sono andati a buon fine, integra la checklist e la invia ad AGID;*
 - *se l'istruttoria va a buon fine AGID rilascia il certificato.*

- b) *Un operatore di mercato è Gestore di Piattaforma nonché Titolare di tutti i relativi componenti che ha realizzato o personalizzato o acquisito/preso in carico da terzi senza certificazione (ad esempio software open source o in riuso, acquisto del sorgente, ecc.):*
- *garantisce l'esistenza di una separazione organizzativa per i ruoli di Titolare e di Gestore;*
 - *come Titolare effettua i passi di cui al precedente punto a) svolgere il ruolo di Gestore incaricato;*
 - *ottenuta la certificazione per tutti i componenti come Gestore li integra e predispose l'istanza di Piattaforma;*
 - *effettua i test di integrazione e, ad esito positivo, dichiara la conformità della Piattaforma;*
 - *è abilitato ad attivare l'istanza di Piattaforma in ambiente di produzione PDND.*
- c) *Una SA è Gestore di una Piattaforma e acquisisce alcuni componenti certificati, che non soddisfano interamente le proprie esigenze e si ipotizza che realizzi un ulteriore componente e personalizzi uno dei componenti di mercato di cui ha acquisito titolarità (tipicamente non esclusiva). La Piattaforma è dunque costituita da un insieme di componenti e la SA:*
- *garantisce l'esistenza di una separazione organizzativa per i propri ruoli di Titolare e di Gestore;*
 - *svolge il ruolo di Titolare sia per il componente realizzato che per quello personalizzato e per essi procede come al punto a);*
 - *come Gestore della Piattaforma si accerta che per tutti i componenti che lo richiedono, e di cui non è Titolare, sia stata rilasciata la certificazione (la relativa procedura, non a suo carico, è descritta al punto a));*
 - *integra e predispose l'istanza di Piattaforma;*
 - *effettua i test di integrazione e, ad esito positivo, dichiara la conformità della Piattaforma;*
 - *è abilitato ad attivare l'istanza di Piattaforma in ambiente di produzione PDND.*
- d) *Un operatore di mercato o una SA è Gestore della Piattaforma che è costituita da più componenti ciascuno sottoposto a certificazione da parte del proprio Titolare (caso descritto al punto a)), nessuno dei quali coincide con il Gestore:*
- *si accerta che per tutti i componenti che lo richiedono sia stata rilasciata la certificazione (la relativa procedura, non a suo carico, è descritta al punto a));*
 - *integra e predispose l'istanza di Piattaforma;*
 - *effettua i test di integrazione e, ad esito positivo, dichiara la conformità della Piattaforma;*
 - *è abilitato ad attivare l'istanza di Piattaforma in ambiente di produzione PDND.*

Ulteriori esempi potranno essere aggiunti con gli aggiornamenti del presente documento. Per ulteriori dettagli, in particolare su adesione alla PDND, e aggiornamento del Registro delle Piattaforme certificate, si rimanda al documento INT-

PDND.

- 1.2 Nelle ipotesi in cui Titolare e Gestore dovessero coincidere (perché il soggetto è sia titolare della piattaforma certificata, fornita in SaaS a più SA, che il soggetto che si occupa della sua installazione) e la piattaforma non sia costituita da più componenti certificate ma da un'unica componente, il processo di certificazione e dichiarazione di conformità in carico al Titolare/Gestore risulterebbe coincidente per tutte le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono della piattaforma in SaaS. In tal caso chi deve richiedere la certificazione e chi deve rilasciare la dichiarazione di conformità?

Posto che Titolare e Gestore sono lo stesso soggetto giuridico, tale soggetto richiederà la certificazione dell'unico componente che costituisce la piattaforma che dovrà anche rilasciare una dichiarazione di conformità per ogni istanza di Piattaforma.

Le istanze di piattaforma sono distinte qualora per ognuna di esse è configurato uno specifico client per l'accesso alla PDND (v. documento INT-PDND).

- 1.3 Come viene affrontato nelle Regole tecniche il tema dell'interoperabilità tra sistemi diversi?

Conformemente a quanto richiesto dall'art. 25, c. 1 del Codice, le Regole tecniche richiedono il rispetto del modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MoDI), e delle Linee guida sulla PDND, poiché l'interazione tra le Piattaforme e i servizi esposti da ANAC per interagire con la BDNCP, avviene tramite la PDND. Le specifiche per l'utilizzo degli ambienti di collaudo e produzione della PDND sono oggetto del documento INT-PDND, cui si rimanda.

Le regole tecniche, inoltre, specificano alcuni aspetti dell'interoperabilità o della portabilità tra Piattaforme, al di fuori del perimetro della PDND, ad esempio la possibilità di effettuare importazione ed esportazione del fascicolo di gara.

L'ambito di riferimento dell'interoperabilità potrà essere ampliato in sede di aggiornamento ed evoluzione delle Regole tecniche, anche in considerazione del quadro di riferimento europeo.

- 1.4 I Titolari di Piattaforme di mercato elettronico (es. MEPA), sulle quali le stazioni appaltanti eseguono affidamenti diretti, sono tenuti a rendere disponibili API?

Le Regole tecniche non introducono nessun obbligo di prevedere API. In fase di integrazione dei componenti certificati da parte del Gestore, per produrre l'istanza di Piattaforma, possono essere integrati o resi interoperabili altri software e piattaforme, purché questo non comporti modifiche ai Componenti certificati o l'utilizzo degli stessi in modalità non conformi a quanto previsto dalla certificazione e dalle istruzioni fornite dal Titolare. In particolare, è prevista la possibilità di fornire API nel rispetto del requisito [3.3.2.1-7], per l'acquisizione e l'esportazione di documenti, e del requisito [3.3.2.4-2] per l'acquisizione della documentazione dell'offerta. L'implementazione di queste API è facoltativa ma, se presente, è oggetto di valutazione ai fini della certificazione.

2. Certificazione e dichiarazione di conformità

- 2.1 Modularità della certificazione: se la Piattaforma gestisce gli ordinativi di fornitura di una gara espletata da una Centrale di Committenza, essa deve essere certificata solo per la fase di Esecuzione?

L'articolo 25 comma 1 del Codice stabilisce che "le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1" che, a sua volta, stabilisce che "il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione". Non sono dunque previsti confini rigidi legati alle fasi ma si parla di attività e ogni Piattaforma rientra nella definizione dell'articolo 25 ed è soggetta a certificazione anche se gestisce una sola attività del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (che dunque non corrisponde necessariamente ad una fase completa). La certificazione rispetta tale principio e la checklist consente di indicare quando i requisiti non sono applicabili, con un approccio simile alla Dichiarazione di applicabilità previsto dalla certificazione ISO/IEC 27001. Sono oggetto di certificazione i requisiti corrispondenti alle attività effettivamente supportate dalla Piattaforma, in coerenza con i requisiti del Codice. Il certificato, per ogni componente, elenca i requisiti supportati e attesta che la verifica ha avuto esito positivo.

- 2.2 È possibile certificare la Piattaforma per la fase di Affidamento ed eccezione della stipula del contratto e certificare altre funzionalità per la fase di Esecuzione con in aggiunta la stipula del contratto?

Fermo restando quanto riportato nella risposta 2.1 è ipotizzabile che una piattaforma implementi le attività previste per l'affidamento esclusa la stipula del contratto e che un'altra piattaforma implementi le attività della fase di esecuzione e comprenda la stipula del contratto. Grazie alle funzioni di importazione ed esportazione del fascicolo sono garantite le funzioni minime di interoperabilità tra le Piattaforme.

- 2.3 Nel caso di Piattaforma modulare costituita da componenti di cui sono Titolari fornitori di mercato e da componenti realizzati internamente o personalizzando componenti di mercato, come deve essere approcciato il processo di certificazione?

Le Regole tecniche non entrano nel merito della proprietà del codice ma si limitano a richiedere che il Titolare sia il soggetto in grado di garantirne l'evoluzione. Per ulteriori dettagli si veda la risposta 1.1 e, in particolare, l'esempio di cui al punto b).

- 2.4 Cosa è e a cosa serve la Dichiarazione di conformità

Il Gestore è il soggetto che installa ed integra uno o più componenti certificati, secondo le indicazioni fornite dai relativi Titolari producendo così un'istanza di Piattaforma. Effettua i test in ambiente di collaudo della PDND richiamando gli e-service di test di ANAC e – ad esito positivo degli stessi – predispone, sottoscrive ed invia ad AGID una dichiarazione di conformità secondo le modalità che saranno descritte nello schema operativo attestando di aver operato secondo quanto qui descritto. Ad ulteriore

chiarimento, si veda anche la risposta 1.1 e i relativi esempi.

- 2.5 Quali prevedete che siano i tempi di riscontro di AGID relativamente alle istanze di certificazione basate su autovalutazione?

Sarà indicato nello schema operativo

- 2.6 Qual è la previsione di avvio della seconda fase di certificazione che prevede il coinvolgimento di organismi di terza parte?

Sarà definito successivamente. Per limitare i costi legati alla certificazione la seconda fase sarà attiva successivamente agli aggiornamenti delle Piattaforme già ipotizzabili, ad esempio come conseguenza degli aggiornamenti già previsti degli allegati del Codice (v. risposta 2.11), e della pubblicazione delle nuove linee guida ESPD per il recepimento del modello dati dell'ESPD-EDM ver. 4.0.0 (v. risposta 4.6).

- 2.7 La richiesta di certificazione basata su autovalutazione è valutata da AGID?

Si conferma.

- 2.8 Non è chiaro il processo di certificazione delle Piattaforme nel caso in cui la Piattaforma da certificare è in riuso – modalità di sottoscrizione della check-list da parte del titolare e/o del soggetto che sviluppa e mantiene il software.

Le Regole tecniche non entrano nel merito della proprietà del codice ma si limitano a richiedere che il Titolare sia il soggetto in grado di garantirne l'evoluzione. In caso di open source o di riuso si può ipotizzare, nel rispetto di una tipica licenza open source, che chiunque possa diventare Titolare con l'impegno a mantenere il software conforme al Codice ed alle Regole tecniche. presentando la richiesta di certificazione ad AGID. Per ulteriori dettagli si veda la risposta 1.1 e, in particolare, l'esempio di cui al punto b).

- 2.9 Paragrafo 5.1 - Requisiti del Gestore. Accordo contrattuale per la definizione del Gestore della Piattaforma. C'è la possibilità di introdurre clausole di limitazione delle responsabilità in caso di infrastruttura di terze parti?

È possibile purché le limitazioni di responsabilità non entrino in contrasto con i requisiti di Classe 1 e quelli del Gestore, e se la SA ritiene accettabili tali limitazioni di responsabilità.

- 2.10 Non si è compresa la relazione tra "Istanza di certificazione" e "Dichiarazione di conformità". La prima è preliminare per rilasciare/ottenere la seconda? Entrambe devono essere trasmesse ad AGID?

L'Istanza di certificazione è la richiesta presentata dal Titolare ad AGID al fine dell'ottenimento della certificazione di un componente di Piattaforma; la dichiarazione di conformità, invece, è rilasciata dal Gestore e presentata ad AGID dopo aver effettuato i test di integrazione della propria istanza di Piattaforma, basata su componenti certificati, nell'ambiente di collaudo della PDND. Si vedano anche gli esempi della risposta 1.1.

- 2.11 Paragrafo 5.2 - Dichiarazione di conformità della Piattaforma. Quando sarà possibile richiedere l'adesione su PDND come Fruitore degli e-service ANAC?

Successivamente al rilascio da parte di ANAC degli e-service su PDND e seguendo quanto definito nel documento INT-PDND e nello schema operativo.

- 2.12 Per le attività inerenti alle fasi di Programmazione ed Esecuzione i rispettivi allegati I.5 e II.14 saranno oggetto di revisione (v. art. 37, c. 7 e art. 114, c. 5). La certificazione è applicabile anche ai requisiti inerenti a tali attività?

Le Piattaforme sono soggette a certificazione dal 1° gennaio 2024. Quando l'allegato II.14 sarà aggiornato e qualora da questo aggiornamento dovesse conseguire una modifica significativa di uno o più componenti già certificati della Piattaforma, sarà necessario richiedere una nuova certificazione per tali componenti.

- 2.13 È necessaria una nuova certificazione per componenti/prodotti derivati?

Per una risposta puntuale si rimanda allo Schema operativo. In linea di principio nel caso di componenti derivati, ottenuti da componenti già certificati, ove il processo di derivazione non sia svolto dallo stesso Titolare del componente base oppure ove tale processo modifichi le parti software che realizzano le funzionalità che sono già state sottoposte a certificazione, i componenti derivati devono essere sottoposti a nuova certificazione.

- 2.14 L'adesione a Convenzioni di Consip/Soggetti aggregatori normalmente prevede la stipula di un Contratto Esecutivo (es. Ordinativo di Fornitura) da parte dell'Amministrazione aderente attraverso una Piattaforma digitale (es. Acquisti in Rete PA di Consip). Inoltre, in alcuni casi, anche le relative fasi esecutive devono essere svolte attraverso la medesima Piattaforma. Vuol dire che tali Piattaforme devono essere certificate sia per la fase di affidamento sia per l'esecuzione?

Le Piattaforme svolgono una o più attività di cui all'art. 21, c. 1 del Codice, in relazione al ciclo di vita dei contratti pubblici. Tali attività non coincidono necessariamente con intere fasi, si veda quanto riportato nella risposta 2.1.

- 2.15 Questo processo di certificazione vede nelle software house delle Piattaforme di approvvigionamento digitale le protagoniste e responsabili. Le stazioni appaltanti cosa devono fare oltre che verificare che la Piattaforma che utilizza sia certificata?

Richiamando l'art. 25, c. 1 del Codice sulla definizione delle Piattaforme, il requisito che deve essere soddisfatto è quello della piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Non c'è l'obbligo che ogni Piattaforma sia in grado di gestire tutte le attività di tale ciclo, pertanto ogni SA dovrà valutare autonomamente come soddisfare il requisito generale utilizzando eventualmente più Piattaforme.

- 2.16 Non è chiaro se come "Ambiente di Test ANAC" si possa intendere l'attuale ambiente di test SIMOG o se sia invece necessario attendere la disponibilità di altro ambiente.

È necessario attendere l'attivazione dell'ambiente dedicato su PDND, si veda in proposito il documento INT-PDND.

- 2.17 L'autorizzazione di una Piattaforma quanto dura?

Un'istanza di Piattaforma è autorizzata ad operare sulla PDND se utilizza componenti certificati ed è stata rilasciata dal Gestore la Dichiarazione di conformità. La durata delle certificazioni è definita nello Schema operativo. L'aggiornamento delle funzionalità degli

e-service esposti da ANAC comporta, dopo il periodo stabilito da ANAC per l'aggiornamento, la revoca della certificazione dei componenti che fossero diventati incompatibili.

3. Requisiti funzionali classe 2a

- 3.1 Accesso digitale alla Piattaforma [3.3.1.1]; Interoperabilità [3.4-2;3.4-4]. I requisiti di Classe 2A danno la possibilità di utilizzo dei sistemi di identificazione elettronica (SPID/CIE) o altre forme (es: sistemi di autenticazione aziendale) sia per gli utenti interni (es: Buyer SA) che esterni (es: OE). Tale ipotesi sembrerebbe smentita dal requisito previsto in Classe 3 per le funzionalità che prevedono l'interoperabilità vs i servizi ANAC, per i quali non sarebbe possibile utilizzare altre forme di identificazione (es: sistemi di autenticazione aziendale).

Il requisito di Classe 2A è generale. Per richiamare le funzionalità che prevedono l'interoperabilità con i servizi ANAC è invece necessario l'utilizzo di credenziali come SPID e CIE con il livello di garanzia richiesto dalla specifica funzionalità ovvero almeno "significativo" (SPID 2) o, per alcune casistiche, "elevato" (SPID 3 o CIE). I livelli di garanzia sono definiti nel regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) articolo 8, comma 2.

- 3.2 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2] L'interpretazione è che la "delega" avvenga attraverso funzionalità della Piattaforma che consentono di associare e revocare diritti utente e/o profili definiti sulla base dei ruoli previsti nel ciclo di vita dei contratti.

L'interpretazione è corretta ma non limitata a quanto esposto: fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Codice, è consentita una maggiore granularità per specifiche esigenze organizzative interne.

- 3.3 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2] La discrezione rispetto all'attivazione o meno dei livelli di autenticazione e delle funzionalità a cui associare tale meccanismo deve essere data al Produttore oppure alla Stazione Appaltante?

Se i profili servono per l'interazione con i servizi di ANAC, è quest'ultima che stabilisce il livello richiesto. Negli altri casi il livello richiesto dovrà essere definito in accordo tra il Gestore e la SA. In particolare, si ricorda il requisito [3.3.1.1-3] in base al quale il Titolare è tenuto a classificare le credenziali rese disponibili dalla propria Piattaforma.

- 3.4 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2-3/4]. È corretta l'interpretazione che "la Piattaforma dovrebbe prevedere funzioni di creazione e revoca di profili con specifiche deleghe in relazione al ciclo di vita dei contratti" in capo ad un "Utente Master" interno alla Stazione Appaltante che opera per tutti i processi di gara?

È un'interpretazione corretta, non sono state poste particolari limitazioni. La SA potrebbe delegare all'esterno la funzione di Utente Master oppure potrebbero, ad esempio, esistere più Utenti Master delegati con poteri limitati.

- 3.5 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2-6]. Si intende che le funzionalità della Piattaforma devono consentire di associare diritti utente e/o profili che consentano di attribuire all'utente principale dell'Operatore Economico, sia esso il legale rappresentante o un delegato sulla base dei processi che la singola Stazione Appaltante definisce, la capacità di agire, controllare e svolgere le attività di competenza, nonché di revocare

tali attribuzioni di diritti utente e/o profili a suoi delegati?

L'interpretazione prospettata è corretta.

- 3.6 In merito al requisito [3.3.1.3-4]: la piattaforma deve produrre estratti del Registro di sistema con le informazioni raccolte per ogni singola procedura ed allegare tale estratto al relativo fascicolo di gara. La Piattaforma deve realizzare estratti del Registro relativi ad un periodo temporale determinabile dal Gestore, ed eventualmente disciplinato nell'accordo contrattuale di cui al paragrafo 5.1. Si chiede quali siano le informazioni del registro che debbano essere incluse nel fascicolo di gara e come queste debbano essere trasmesse.

Premesso che il Registro di sistema include informazioni relative a tutte le procedure e operazioni, si dovrà produrre un estratto con le informazioni registrate per quella specifica gara e tali informazioni dovranno essere inserite nel fascicolo di gara. Tali registrazioni dovranno essere mantenute per un periodo di tempo concordato tra la SA ed il Gestore.

- 3.7 Comunicazioni digitali [3.3.1.4-2] Si intende il documento afferente alla procedura e che deve essere classificato e conservato all'interno della Piattaforma. Quindi si intende in modo esteso che possono essere riportate in sezioni della Piattaforma allegati o riferimenti alle comunicazioni non effettuate tramite la Piattaforma. La Piattaforma registra chi ha caricato la comunicazione.

L'interpretazione prospettata è corretta, qualora la SA debba inviare comunicazioni con associata documentazione che – per qualsiasi motivo – non è possibile gestire con la Piattaforma, deve essere comunque possibile acquisire successivamente tali comunicazioni conformemente a quanto indicato nel requisito [3.3.1.4-2].

- 3.8 Comunicazioni digitali [3.3.1.4-2] Si ritiene necessaria la previsione di un sistema di collegamento tra la Piattaforma e il Protocollo informatico della Stazione appaltante e/o dell'Ente titolare della gara laddove non coincida con la prima, per mantenere aggiornato il fascicolo in tempo reale e senza margine di errore, ed evitare l'inserimento manuale di documento da un sistema ad un altro.

Il Codice non prevede l'obbligo di collegare Piattaforma e Protocollo informatico. Si tratta di un'opportunità da valutare caso per caso, che non rientra tra le funzionalità essenziali della gestione digitale del ciclo di vita dei contratti, pertanto non è nel perimetro delle Regole tecniche (v. anche la risposta 1.2).

- 3.9 Comunicazioni digitali [3.3.1.4-3] Il requisito sembra applicabile agli utenti "Operatori Economici" In quale Fase consigliate di richiedere i consensi per le comunicazioni? In Fase di registrazione o in Fase di partecipazione alla Gara?

Da valutare caso per caso tenendo conto, ad esempio, della miglior fruibilità del servizio. Entrambe le modalità sono comunque valide.

4. Requisiti funzionali classe 2b

- 4.1 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-1] Non è chiaro in quale modo debba essere alimentato il fascicolo di gara. Sarebbe utile aggiungere il riferimento all'Allegato 6 delle Linee Guida AGID sul documento informatico sull'Interoperabilità tra PA.

L'aspetto indicato rientra nell'articolo 19 del Codice ed è coperto dai requisiti di Classe 1 e, in particolare, del requisito [3.2-2.1] che richiede il rispetto delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

- 4.2 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-4]. Non è chiara l'utilità di prevedere l'acquisizione di documenti in cui venga apposto il sigillo e per quali motivi debba essere verificato.

Esiste la firma elettronica avanzata, la firma SPID, varie modalità di sigillo elettronico (che potrebbe essere, ad esempio, un certificato firmato da un'autorità, un certificato d'attributo, ecc.) e tutte queste modalità potrebbero essere utilizzate in fase di gara; si richiede di non bloccare l'acquisizione per il fatto di non essere formati riconosciuti dalla Piattaforma. Non è posto nessun obbligo di verifica.

- 4.3 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-4] Il mancato riconoscimento di una specifica forma di firma o sigillo non deve impedire l'acquisizione del documento e nel punto [3.3.2.1-2] si dice che la Piattaforma deve dichiarare i formati acquisibili dei file. I due punti ci sembrano in contrasto, non si capisce la casistica che si vuole identificare.

Esistono tante modalità (v. risposta 4.2) per cui si vuole evitare che uno specifico formato di firma o sigillo elettronico, che non fosse riconosciuto dalla Piattaforma, possa costituire un elemento bloccante. Non c'è un obbligo di verifica, se però la Piattaforma effettua dei controlli di validità questi devono essere dichiarati. In conclusione: se un specifico formato è sconosciuto questo non deve essere l'unico motivo di scarto, se un formato è riconosciuto e la validazione fallisce questa diventa una possibile motivazione di scarto.

- 4.4 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-6]. Tale requisito sembrerebbe entrare in conflitto 3.3.2.1-4 poiché in questo requisito si obbliga a non impedire l'acquisizione di un documento con firma non accettata/riconosciuta, poi però nel requisito 3.3.2.1-6 si dice che se la firma non viene riconosciuta/impedita l'acquisizione bisogna fornire indicazioni chiare sul motivo di mancata acquisizione (es. errore validazione firma).

V. risposta 4.3.

- 4.5 [3.3.2.2-1] Accesso elettronico alla documentazione di gara. Non è chiaro se l'operatore economico interessato è tenuto a proporre istanza di accesso agli atti e in tale caso come debba essere ricevuta e trattata.

Il requisito menzionato, insieme agli altri presenti nel paragrafo 3.3.2.2, compreso il riferimento al paragrafo 3.3.2.5, è volto a consentire alla SA di poter ottenere dalle Piattaforme documenti ed informazioni per poter rispondere alle richieste di accesso agli atti per gli aventi diritto, secondo le modalità e le limitazioni stabilite dall'articolo 53 del Codice.

- 4.6 3.3.2.3 d) Presentazione del DGUE in formato digitale. È possibile avere conferma che per la prima fase della certificazione al 31/12/2023 il riferimento sia il modello dati ESPD-EDM ver. 2.1.1 “aggiornata” e avere indicazioni in merito a quando è prevista pubblicazione “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT” e della tassonomia aggiornate? Per l’attivazione della seconda fase si terrà conto delle evoluzioni previste, come l’adozione da parte dell’AGID di linee guida di recepimento del nuovo modello dati dell’ESPD EDM dell’Ufficio delle Pubblicazioni europeo”. Tale precisazione si riferisce alla prossima versione 4.0.0 o alla 2.1.1 “aggiornata”?

Si conferma che è attualmente in vigore la versione dell’ESPD-EDM ver. 2.1.1 la quale è stata aggiornata con la parte testuale e allineata al nuovo Codice e pubblicata con provvedimento 164/2023 del 11/07/2023. Tale versione “aggiornata” rimarrà in vigore fino a quando non saranno pubblicate le nuove linee guida ESPD che recepiranno il nuovo modello dati dell’ESPD-EDM ver. 4.0.0 ancora da pubblicare da parte del Publication Office.

- 4.7 È sufficiente, ai fini della certificazione, continuare a consentire all’operatore economico di caricare il DGUE da lui creato nella Piattaforma della Commissione europea acquisendolo nel fascicolo di gara gestita in Piattaforma?

*Ai fini della certificazione la Piattaforma deve rispettare il requisito [3.3.2.3-1] delle Regole tecniche che prevede la redazione o **acquisizione** del DGUE nel formato definito dalle linee guida AGID. Tali Linee guida definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche per la produzione del DGUE elettronico italiano **in formato XML conforme all’ESPD-EDM ver. 2.1.1**. Il servizio DGUE della Commissione Europea è stato fornito al solo scopo promozionale, per sostenere l’adozione del DGUE, ma non prevede tutti i criteri che una SA può richiedere concordemente alla legislazione dello Stato membro di appartenenza.*

- 4.8 3.3.2.5 f) Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale. Non appare chiaro come debba avere luogo la conservazione dei documenti del fascicolo di gara, e a carico di chi (Stazione appaltante? Piattaforma? Ente titolare della gara?). Non è chiaro perché sia stata prevista l’esclusione della gestione dei metadati della classificazione e fascicolazione, peraltro previsti dall’Allegato 5 delle Linee Guida AGID sui documenti informatici.

L’obbligo di conservazione è stato escluso dall’ambito delle Piattaforme in quanto l’obbligo ricade sulla SA che è tenuta a stabilire il proprio piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali e le conseguenti modalità di conservazione della propria documentazione in base alla legislazione vigente e si è voluto evitare di introdurre vincoli legati alle implementazioni delle singole Piattaforme che avrebbero potuto interferire con tali obblighi già esistenti in capo ad ogni ente. Le Piattaforme devono, in ogni caso, fornire i metadati necessari. La SA può comunque affidare all’esterno la conservazione e l’integrazione con un sistema di conservazione non è esclusa, purché questa sia conforme con quanto stabilito dalla singola SA, non il contrario. L’esclusione dall’obbligo di predisposizione dei metadati è limitata a quei metadati che dipendono direttamente dal piano di classificazione e

relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali e non è da interpretare come un divieto: ove si optasse per un'integrazione stretta con un sistema di conservazione questi metadati devono essere gestiti in conformità con tali piani e nel rispetto delle linee guida.

- 4.9 Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale [3.3.2.5-3] la Piattaforma deve acquisire i codici univoci d'identificazione relativi al fascicolo di gara. Si chiedono chiarimenti o esempi in merito.

Si tratta degli identificatori ottenuti dall'interazione con gli e-service di ANAC, in particolare "IdAppalto" e "CIG". La relativa documentazione è disponibile su: <https://github.com/anticorruzione/npa/tree/main/docs/specifiche-interfacce>

- 4.10 Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale [3.3.2.5-5]. Sarebbe necessario fare in modo che questa funzione sia resa disponibile attraverso l'interoperabilità della Piattaforma con sistemi di interoperabilità finalizzati ad ottimizzare la gestione documentale.

Non è nel perimetro delle Regole tecniche se non per il rispetto dei principi generali (v. risposta 1.2). In particolare, si può fare riferimento alle Linee Guida sulla gestione documentale e a quelle sull'interoperabilità.

- 4.11 Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale [3.3.2.5-7] relativo alla cancellazione del fascicolo di gara. Non è chiaro lo scopo di questa funzionalità.

Poiché la conservazione è, in generale, esterna alle funzionalità delle Piattaforme, tale requisito consente di cancellare la documentazione presente sulla Piattaforma dopo che è stata correttamente portata in conservazione. Considerata la delicatezza di tale funzionalità è richiesto un "controllo forte" per evitare cancellazioni non autorizzate.

- 4.12 Presentazione delle offerte [3.3.2.4-1]. Nei casi di ASTA PUBBLICA la normativa prevede che l'offerta sia in bollo; occorre prevedere l'utilizzo del servizio @e.bollo per il pagamento e l'apposizione dell'imposta?

Non si esplicita la connessione con altri servizi che è comunque consentita (v. risposta 1.2).

- 4.13 Presentazione delle offerte [3.3.2.4-11] Cosa si intende per gestione del Registro di sistema?

Qualsiasi attività necessaria per mantenerlo adatto all'uso ad esempio garantire la leggibilità, disponibilità ed integrità (backup, copie, eventuale invio in conservazione, ecc.).

5. Requisiti funzionali classe 3

- 5.1 Quali dei moduli facenti parte dell'ambiente di qualificazione di ANAC rientreranno nella checklist di AGID per la certificazione dei requisiti di classe 3? È prevista la pubblicazione di un piano dei rilasci della documentazione e degli ambienti di collaudo degli e-service ANAC?

Rientrano nella checklist tutti i moduli esposti da ANAC per le SA. Si raccomanda di consultare la documentazione ufficiale sul sito istituzionale ANAC <https://www.anticorruzione.it>.

- 5.2 Il requisito [3.4-5.1] prevede nelle attività di programmazione e pubblicazione di creare l'appalto ed acquisire i relativi codici identificativi ad esso associati. Nell'attività di programmazione come è possibile creare l'appalto?

Richiamando gli specifici servizi che saranno resi disponibili da ANAC. Si raccomanda di consultare la documentazione ufficiale sul sito istituzionale ANAC <https://www.anticorruzione.it>.

- 5.3 Si può avere una descrizione del processo di adesione delle Piattaforme su PDND?

Si rimanda a quanto definito nel documento INT-PDND, nella documentazione PDND interoperabilità e, in particolare, alla Guida all'adesione: <https://docs.pagopa.it/interoperabilita-1/manuale-operativo/guida-alladesione>.

6. Piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie

- 6.1 Quali funzionalità ricoprono le piattaforme di emissione di garanzie fideiussorie? Per quali motivi sono richiamate nelle regole tecniche delle piattaforme di eProcurement?

Tali piattaforme sono descritte nell'articolo 106 del Codice e sono distinte da quelle di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25. Sono trattate dalle Regole tecniche per esplicita previsione del Codice, ai sensi del comma 3 del citato articolo 106.

- 6.2 I requisiti delle piattaforme per la gestione delle fideiussioni devono prevedere anche: il collegamento tramite interoperabilità con i dati di ANAC per la verifica del CIG (dato da inserire al momento della richiesta della fideiussione richiesta per la partecipazione alla gara); dopo il rilascio della fideiussione, l'impronta ("hash value") deve essere comunicata alla Piattaforma in modo trasparente ed inserita nel fascicolo di gara, così come deve essere comunicata la fideiussione definitiva, richiesta all'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto.

Le Regole tecniche non stabiliscono le caratteristiche generali delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie ma, nel caso in cui tali piattaforme siano basate su registri distribuiti, definiscono le caratteristiche di tali registri. È possibile un'integrazione applicativa tra i due tipi di piattaforma nel rispetto dei requisiti generali delle Regole tecniche (v. risposta 1.2) e del principio che solo le Piattaforme di cui all'articolo 25 del Codice possono interagire con gli e-service esposti da ANAC tramite la PDND (v. documento INT-PDND).

- 6.3 Cosa si intende per verifica telematica e validazione tecnica del certificato di garanzia fideiussoria? Cosa si intende per certificato di garanzia fideiussoria?

Per verifica telematica si intende che le piattaforme per la gestione delle fideiussioni devono consentire di verificare telematicamente le garanzie fideiussorie, analogamente alla verifica telematica presso l'emittente prevista nel caso in cui non si utilizzino piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti. Tale verifica è una validazione tecnica, con cui conoscere lo stato della garanzia, ma non riguarda gli aspetti civilistici, di cui è responsabile chi emette la garanzia (i cui obblighi sono gli stessi in caso di utilizzo di piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti) e la sottoscrive. Si ricorda, infatti, che le garanzie fideiussorie devono sempre essere sottoscritte dall'emittente con firma digitale, indipendentemente dall'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti. La verifica telematica non implica necessariamente la validazione di tale firma, che è comunque possibile integrare nella funzione di verifica della garanzia. Infine, con certificato di garanzia fideiussoria si indica il documento informatico emesso e firmato digitalmente dal soggetto che rilascia la garanzia.